



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 32 della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Superiore di Primiero per l'attivazione di un percorso formativo in alternanza scuola-lavoro.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **quindici** del mese di **marzo**, alle ore 17.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Boso dott. Lucillo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Comprensivo di Primiero per l'attivazione di un percorso formativo in alternanza scuola-lavoro.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Istituto Comprensivo di Primiero con sede in Via delle Fonti, 10 a Primiero San Martino di Castrozza (Tn) ha proposto la stipulazione di una convenzione per la realizzazione di un percorso formativo in alternanza scuola-lavoro, al fine di assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

vista la possibilità di attuare un programma di collaborazione con diverse aziende del settore, che potrà prevedere la presenza presso un'azienda durante l'anno scolastico, di uno o più alunni della dell'Istituto;

rilevato che la legge 13 luglio 2015, n. 107 ha inserito organicamente la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

preso atto che ogni attività di alternanza scuola-lavoro viene considerata, ai fini assicurativi, come attività vera e propria, il che garantisce le aziende nel caso di qualsiasi infortunio e i danni causati a terzi;

evidenziato che la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione nr. 676 del 27 aprile 2015, successivamente integrata e modificata, da ultimo con la delibera nr. 61 dd. 27/01/2017, ha definito i criteri e le modalità di attivazione dei tirocini estivi promossi dalle istituzioni scolastiche;

preso atto che, con deliberazione nr. 211 del 26 febbraio 2016, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di promuovere l'alternanza scuola lavoro a favore di tutti gli studenti frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado a partire dal terzo anno e di garantire i tirocini estivi agli studenti iscritti ai percorsi del secondo ciclo a partire dal primo anno;

accertato che con il citato provvedimento, poi integrato dalla delibera nr. 61/2017, è stato approvato uno schema tipo di convenzione per disciplinare i rapporti fra istituzioni scolastiche e soggetti che ospitano gli studenti in tirocinio;

dato atto che l'attivazione di questi tirocini formativi non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale e che gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi;

dato atto di approvare la convenzione dell'Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado di Primiero allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che sarà firmata digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Prodi e dal Sindaco di Imèr Antonio Loss;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;

vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imèr n. 9 del 23.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023 in attesa di adottare il PIAO 2023-2025.

dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.
acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione con l'Istituto Comprensivo di Primiero con sede in Via delle Fonti, 10 a di Primiero San Martino di Castrozza (Tn), rappresentato dalla Dirigente scolastica, finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo in alternanza scuola/lavoro e composto da 7 articoli, agli atti dell'Amministrazione e allegata al presente provvedimento A) per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che la durata della convenzione viene stabilita in anni tre, decorrenti dalla stipula della medesima e che spetterà al Comune di Imèr definire annualmente la disponibilità ad accogliere o non accogliere uno o più tirocinanti l'anno, secondo le proprie esigenze organizzative interne.
3. Di dare atto altresì che ciascun tirocinante sarà adeguatamente coperto da apposita assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi i cui oneri saranno a totale carico dell'Istituto Comprensivo.
4. Di dare atto che la stipula della presente convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto Comprensivo di Primiero.
6. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiglieri, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
7. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 183 del Codice degli Enti Locali, stante l'imminente avvio dei tirocini formativi.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Boso dott. Lucillo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI CURRICOLARI

Legge 13 luglio 2015, n. 107 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017

Premesso che

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a della legge del 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curricolari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto della istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione;
- il tirocinio curricolare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMIERO

con sede in PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA (TN), via Delle Fonti,10 – tel. 0439 62435
codice fiscale 90009790222, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica formativa",
rappresentato dalla Prof.ssa MARIA PRODI, nata a TRIESTE, il 07.09.59;
codice fiscale PRDMRA59P47L424U

E

....., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
con sede legale in (), Via , - tel.
codice fiscale /Partita IVA _____
rappresentato/a legalmente dal Sig. , nato/a a _____ () il _____
residente a _____ () in via _____
codice fiscale _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti in tirocinio curricolare su proposta dell'ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE DI PRIMIERO, in seguito indicato come "istituzione scolastica".

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curricolare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e di orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curricolare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio curricolare, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - gli obblighi riferiti alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (D. LGS. 81/2008).
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curricolare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza del tirocinio curricolare, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curricolare, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il consiglio di classe/corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curricolare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curricolare;
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- garantisce l'informazione e la formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e della attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sulla esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione ed alla certificazione delle competenze da parte del Consigli di Classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curricolare gli studenti beneficiari di detto tirocinio sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze,
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti beneficiari del tirocinio curricolare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e contestualmente all'Istituzione scolastica sulla base degli estremi identificativi delle polizze assicurative sottoscritte dall'istituzione scolastica così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, l'Istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tenere conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curricolare;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità ed i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- designare un tutor interno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es .RSPP);

3. L'Istituzione scolastica si impegna a fare pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia di ciascun progetto formativo

Art. 6

1. In relazione alle funzioni ed alle attività di impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curricolare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curricolare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire agli studenti beneficiari dei percorsi di tirocinio curricolare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curricolare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare gli studenti beneficiari del percorso ed il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada agli studenti beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore

triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Primiero S. Martino di Castrozza,

Per l'ISTITUTO DI ISTR. SUPERIORE DI PRIMIERO

Il Dirigente Scolastico
Maria Prodi

.....

Luogo....., data

Per il legale rappresentante
(firma e timbro)

.....